



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*

**Direzione Generale**

*Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola*

Prot. n. AOODRPU 11920  
il dirigente: C. Nappi

Bari, 27.12.2010

Ai sigg. Dirigenti  
Uffici territoriali della regione Puglia

Ai sigg. Dirigenti  
Istituzioni scolastiche regione Puglia  
e p.c.  
alle Segretarie regionali del personale  
del Comparto scuola e dell'Area V  
della dirigenza scolastica - Loro sedi

Oggetto: tentativo di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro – nuova disciplina introdotta dall'art. 31 della legge 4.11.2010, n.183 (Collegato Lavoro).

La legge 4 novembre 2010 n.183 (cd Collegato Lavoro) in vigore dal 24 novembre 2010, tra l'altro, ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di controversie individuali di lavoro (art.409 e segg. c.p.c.) e trasforma il tentativo di conciliazione, che costituiva una fase obbligatoria del processo del lavoro, in una fase facoltativa, con una disciplina identica tanto per il settore privato che per quello pubblico.

Difatti vengono abrogati gli art. 65 e 66 del D.L.vo 165/2001, recanti disposizioni speciali, rispettivamente, per il "*tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali*" e per il "*collegio di conciliazione per i pubblici dipendenti*".

Con la nuova normativa il tentativo di conciliazione è espletato dalla **Commissione di conciliazione** istituita presso la Direzione provinciale del Lavoro.

Detta *Commissione di conciliazione* è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale .

Viene meno quindi l'obbligo di ciascuna delle parti, sancito dall'art.66 del D.L.vo 165/2001 di designare un proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione che veniva costituito appositamente per ciascun tentativo di conciliazione.

Per il regime transitorio si rinvia alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 25/11/2010 prot. 3428.

La commissione, quando se ne ravvisi la necessità, affida il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni.

La richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare: 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, **entro venti giorni dal ricevimento** della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 c.p.c. riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.

Giova evidenziare che secondo il nuovo testo dell'art.420 c.p.c. il giudice del lavoro è tenuto a tentare la conciliazione della lite e formulare alle parti una proposta transattiva; il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal medesimo giudice ai fini del giudizio.

Il tentativo di conciliazione può essere svolto non solo presso la Direzione provinciale del lavoro, ma anche presso gli Uffici provinciali dell'Amministrazione scolastica secondo le modalità stabilite dall'art 135 del vigente CCNL del personale del comparto scuola.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to *Lucrezia Stellacci*